

a fine di ottenere dal Congresso un voto al Governo per la modifica di detto articolo.

In questo è stabilito che gli appalti di cose ed opere per un valore complessivo oltre L. 500, debbano farsi all'asta pubblica colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato. E stabilisce altresì che occorre l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa per farli a trattative private.

Di questa facoltà accordatale, la Giunta provinciale amministrativa si vale molto difficilmente dovendo tener conto della circolare del Ministro dell'interno del 9 luglio 1889 che la fa avvertita di usarne con parsimonia.

Ora, se in astratto le disposizioni suaccennate possono sembrare utili allo scopo che il legislatore si è proposto di garantirsi cioè del miglior uso da farsi del patrimonio del povero, ritengo facile a provarsi che in pratica non ottengono l'effetto desiderato ed anzi si convertono in danno di coloro che si vogliono favorire.

La differenza fra le forniture per conto dello Stato e quelle per le opere di beneficenza è così enorme che i provvedimenti che sono eccellenti per l'uno sono dannosi per le altre.

Nelle forniture per conto dello Stato abbiamo due grandi elementi per la buona riuscita degli appalti:

1° L'importanza di esse,

2° L'essere condizionate ad un tipo unico presentato dal Governo.

Per l'importanza della fornitura è naturale che concorrano tutti i principali produttori del genere e l'interesse che essi hanno ad assicurarsi quel lavoro anche con utile limitatissimo l'induce a quella gara che fa spesso aggiudicare l'appalto a prezzo molto inferiore di quello stabilito dalla scheda governativa. E il pericolo di vedersi rifiutata la merce alla consegna se non corrisponde al tipo, (lo che sarebbe per l'industriale un danno gravissimo, trovando certamente grande difficoltà ad applicare quel prodotto ad altri consumi) garantisce il Governo della regolare e perfetta consegna a norma del fissato, talchè raramente accade che una partita di merce sia rifiutata.

Ma tutt'altra è la condizione delle Opere pie nelle forniture che esse hanno occasione di ordinare.

L'esiguità della somma che raramente eccede le 1000 lire in una data distribuzione e che ad ogni modo non può di regola farsi